

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020

La Camera di Commercio di Frosinone le fornisce le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2020, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2020:

termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma il

30 giugno 2020

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione utilizzando il modello F24 mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it. **Il Modello F24** si compila indicando il codice fiscale dell'impresa (no la partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale; nella sezione **IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** compilare le prime due caselle da sinistra (**codice ente/codice comune: FR**) e lasciare vuote le due successive, inserire il Cod **3850** nella casella **codice tributo**, l'anno **2020** in quella dell'**anno di riferimento** e l'importo dovuto nella casella **importi a debito versati**.

In alternativa il pagamento può essere effettuato online tramite la piattaforma PagoPA, collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it e utilizzando la funzione 'calcola e paga', con il calcolo di quanto dovuto.

TABELLA SEZIONE SPECIALE E SOGGETTI REA

Tipo di Impresa	Sede	Unità locale (20% della SEDE)*
Imprese individuali	€ 52,80 (DA ARROTONDARE A € 53,00)	€ 8,8 (DA ARROTONDARE A € 9,00)
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00
Società tra professionisti (art. 16, c. 1 d.lgs. n.96/2001)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 18,00	

* Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare l'importo della maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2020.

Va eseguito un **unico ARROTONDAMENTO finale**, dopo aver completato tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali **mantenendo cinque decimali**. **L'importo finale va arrotondato all'unità di euro** (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare.

L'impresa che trasferisce in corso d'anno la sede legale in altra provincia, deve il diritto alla Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2020.

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare

spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **RAVVEDIMENTO OPEROSO** entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Nei casi di **tardivo od omesso pagamento** si applica una **SANZIONE** dal 10 al 100% **dell'ammontare** del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Si ricorda che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerali.

Tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a comunicare eventuali variazioni del proprio indirizzo di **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici .

Si invita a porre particolare **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI** diffidando di richieste di pagamento per la pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, abbonamento a riviste specializzate, nonché offerte di prestazioni assistenziali e/o previdenziali di organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti. se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

CCIAA di FROSINONE – Ufficio Diritto Annuale tel. 0775/275209 – 0775/275238 mail: diritto.annuale@fr.camcom.it.
Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet www.fr.camcom.it.